

NEWS DEL GIORNO

Lavoratore in malattia che presta altra attività: rilevanza disciplinare e sanzionidi **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2022, n. 13063, ha stabilito che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, durante la malattia, sicché essa non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera. Tuttavia, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'infermità denunciata e alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Master di specializzazione

LICENZIAMENTI OGGETTIVI E PER RAGIONI ECONOMICHE

[accedi al sito >](#)